

VERBALE DI ACCORDO

Addì 4 aprile 2011 si sono incontrati

- **Confindustria Trento**, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Ilaria Vescovi, assistita dal Dott. Giovanni Anichini

E

- **Le Segreterie Generali di Cgil, Cisl e Uil** del Trentino, rispettivamente nelle persone dei Sig.ri Franco Ianeselli, Lorenzo Pomini ed Ermanno Monari.

PREMESSO

Che con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art.1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"* per il periodo di imposta 2011

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dalle aziende aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria Trento sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.


Le aziende pertanto applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in regime di orario flessibile o multiperiodale ovvero altrimenti definito, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009/2010.

Le aziende applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o unità produttive situati al di fuori della provincia di Trento, ne informeranno le rispettive RSU e daranno comunicazione ai dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confindustria Trento



le Segreterie Generali Cgil, Cisl e Uil del Trentino

